Civile Sent. Sez. 1 Num. 24556 Anno 2015

Presidente: FORTE FABRIZIO

Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 02/12/2015

SENTENZA

sul ricorso 19802-2012 proposto da:

PONTANI GIANPIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso l'avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA ANNA SCIABOLA, GIUSEPPE LA SPINA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

2015

1676

EREDI TESTA ANGELO S.A.S. DI STELLA GIUSEPPE E TAZZA GIULIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, TESTA MASSIMO, TESTA MARINA, STELLA



GIUSEPPE, TAZZA GIULIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIRSO 90, presso l'avvocato GIOVANNI PATRIZI, rappresentati e difesi dall'avvocato SALVATORE QUINTINO FEROCINO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 482/2011 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato NARDONE ELISABETTA, con delega, che si riporta;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato QUINTINO FEROCINO SALVATORE che si riportano;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 6 ottobre 2011 la Corte d'appello di Perugia ha rigettato l'appello proposto da Gianpiero Pontani nei confronti della decisione del Tribunale di Spoleto, che aveva respinto l'azione di invalidità proposta dal primo e avente ad oggetto il lodo irrituale pronunciato in relazione alla controversia insorta tra il medesimo Pontani, da un lato, e la Eredi Testa Angelo s.a.s. di Stella Giuseppe e Tazza Giuliana nonché i soci della stessa, Giuseppe Stella, Giuliana Tazza, Marina Testa e Massimo Testa, dall'altro.

In particolare, il lodo: a) aveva disatteso le domande del Pontani, il quale aveva chiesto pronunciarsi la risoluzione o accertarsi il suo diritto al recesso, in relazione al contratto preliminare con il quale la società indicata si era impegnata a cedergli un'azienda commerciale di rivendita di generi di monopolio, assumendo che era stata appurata l'esistenza di debiti, non dichiarati in contratto, per l'importo di lire 773.294.331, superiore allo stesso corrispettivo della cessione, e che l'aggio annuale reale (lire 180.000.000) era inferiore a quello fatto intendere dai promittenti venditori (lire 270.000.000 – 300.000.000); b) aveva accolto la pretesa dei convenuti e, accertato l'inadempimento del Pontani, aveva dichiarato la legittimità della pretesa di trattenere la caparra versata da quest'ultimo.

2. La Corte territoriale ha rilevato: a) che la violazione della buona fede oggettiva, intesa quale mancanza della diligenza o perizia minima esigibile dagli arbitri, posta dal Pontani a fondamento della propria impugnativa, non è prevista quale causa di annullamento del lodo frutto dell'arbitrato libero; b) che, in relazione a tale tipologia di arbitrato, l'errore assume rilievo sempre che, oltre ad essere essenziale e riconoscibile, non consista in un errore di diritto o in un errore di fatto nella valutazione degli elementi fattuali acquisiti al giudizio, giacché, in queste ultime ipotesi, quale che sia la gravità dell'errore, prevale la funzione di certezza dei rapporti giuridici; c) che, pertanto, giacché, da un lato, come affermato dal primo giudice e non contestato dall'appellante, le valutazioni, in fatto e in diritto, degli arbitri assunte come errate riguardavano elementi di giudizio pacificamente esistenti e non erroneamente supposti per una svista percettiva e, dall'altro, non



era stata lamentato che gli arbitri avessero agito con dolo, la conclusione non poteva che essere nel senso dell'inammissibilità dell'impugnativa.

3. Avverso tale sentenza, il Pontani propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Eredi Testa Angelo s.a.s. di Stella Giuseppe e Tazza Giuliana nonché i soci della stessa, Giuseppe Stella, Giuliana Tazza, Marina Testa e Massimo Testa resistono con controricorso. Nell'interesse del Pontani è stata depositata memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 e 5, cod. proc. civ., che la Corte d'appello non abbia affrontato la questione, da lui posta, della malafede, ossia del dolo, degli arbitri, che erano giunti a negare l'illiceità della condotta dei promittenti venditori, i quali avevano falsamente dichiarato l'inesistenza di debiti, e a ritenere il promissario acquirente, vittima di tali raggiri, inadempiente e costretto a subire la perdita della caparra versata.

Le doglianze sono inammissibili.

Ed infatti il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, deve compiutamente riportare queste ultime doglianze nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte. (Cass. 20 agosto 2015, n. 17049).

Anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta, infatti, preliminare ad ogni altra questione, quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità, diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (Cass. 20 luglio 2012, n. 12664).



Nel caso di specie, al contrario, il ricorrente valorizza la propria intenzione di impugnare il lodo per dolo degli arbitri, ma non specifica in che modo, nei propri atti, abbia tradotto tale volontà, ossia, in altre parole, non consente di apprezzare se via sia stata o non l'omessa pronuncia lamentata.

2. Con il secondo motivo, si lamenta, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 e 5, cod. proc. civ., che la Corte territoriale abbia omesso di considerare che l'errore nel quale erano incorsi gli arbitri nel non rilevare l'illiceità dei raggiri posti in essere dai promittenti venditori, era essenziale, poiché riguardava gli stessi elementi della fattispecie concreta, e riconoscibile, in quanto cagionato dagli stessi arbitri con il loro comportamento contrario a buona fede.

La censura è inammissibile, poiché non si confronta in alcun modo con il rilievo, puntualmente evidenziato dalla Corte territoriale, in coerenza con il granitico orientamento di questa Corte, secondo cui il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico, o dell'arbitro stesso. In particolare, l'errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia (Cass. 15 settembre 2004, n. 18577).

In definitiva, il ricorrente si sottrae alla reale *ratio decidendi* della Corte territoriale, che non ha affatto escluso l'inadempimento dei promittenti venditori per avere dichiarato circostanze non rispondenti al vero, ma ha escluso la gravità dello stesso, in tal modo esprimendo un giudizio, insindacabile, in forza dei principi sopra ricordati, in quanto fondato su fatti in sé non contestati (quali la circostanza che lo stesso contratto preliminare contemplava la possibile sussistenza di debiti, escludendo che, in tal caso, essi facessero carico al promissario acquirente e

Q

څ

prevedendo che fossero garantiti da un'ipoteca concessa su un immobile estraneo rimasto alla società cedente).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8,200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 20 ottobre 2015

Il Consigliere Estensore